

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	637
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazione degli articoli 178, 269, e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. (Modificato dal Senato). (1314-B)	637
PRESIDENTE	637, 638, 639, 640
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Relatore</i>	637, 639, 640
VERONESI	639
SALERNO	639
Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55. (2158)	640
PRESIDENTE	640, 641
SALVATORE, <i>Relatore</i>	641
Modificazione all'articolo 137 del Codice postale delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali di risparmio). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2260)	641
PRESIDENTE	641, 642
COLASANTO, <i>Relatore</i>	641
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	642
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	642

La seduta comincia alle 9,45.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bensi e Borsellino.

Discussione del disegno di legge: Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. (Modificato dal Senato). (1314-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645».

Il disegno di legge torna alla nostra Commissione, dopo essere stato modificato dal Senato. Prego il relatore, onorevole Jervolino Angelo Raffaele, di riferire sulle modifiche del Senato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore*. Il Senato ha apportato tre modifiche al testo da noi approvato: la prima all'articolo 2, la seconda all'articolo 4, la terza all'articolo 7.

Innanzitutto, desidero fornire alla Commissione alcune delucidazioni, perché, forse,

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

occorrerà modificare anche l'articolo 3, dove è rimasta una incongruenza, sfuggita all'esame della nostra Commissione e del Senato.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede, come il codice postale, tre casi di abuso riguardo agli apparati radioelettrici: detenzione, esercizio, costruzione. L'articolo 1 disciplina lo stabilimento e l'esercizio, disponendo che chiunque stabilisca o eserciti un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radio elettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, sia punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000, se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici, con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, se il fatto riguarda gli impianti radio elettrici. L'articolo 3, invece, stabilisce che chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti, senza averne fatta preventiva denuncia, sia punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000.

Faccio notare alla Commissione che, mentre colui che stabilisce o esercita un impianto radio-elettrico, sarebbe punito, in base all'articolo 1, con un'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e con l'arresto da tre a sei mesi, colui che semplicemente detiene l'impianto, in base all'articolo 3 sarebbe punito con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. È questa una circostanza che gli avvocati penali potrebbero sfruttare in sede di rinvio a giudizio. A mio parere, sarebbe opportuno stabilire una certa gradualità nella pena: dal momento che colui che detiene apparecchi radio-elettrici ha certamente l'intenzione di servirsene, costui dovrebbe essere punito, oltre che con l'ammenda, anche con l'arresto, naturalmente di durata inferiore, per esempio fino a tre mesi.

L'articolo 2 del disegno di legge, poi, disciplina il terzo caso di abuso; riguarda, cioè, i trasgressori agli articoli 253 e 255 del codice postale, e si riferisce specificamente alla costruzione degli apparecchi. Noi, in questo caso, avevamo stabilito una pena uguale a quella che viene comminata a coloro che stabiliscono ed esercitano un qualsiasi impianto radioelettrico, cioè l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, nonché l'arresto da tre a sei mesi. Il Senato ha modificato il nostro testo per quanto riguarda l'arresto, sopprimendo il termine minimo dei tre mesi. Infatti, nel testo del Senato si legge: « I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 ». Questa modifica può accettarsi, per quanto, a mio giudizio il costrut-

tore sia ugualmente responsabile (forse, sotto un certo punto di vista, anche più responsabile) di colui che esercita, in quanto, se non ci fosse la costruzione, non ci potrebbero essere né la detenzione né l'esercizio.

Se volessimo essere veramente logici, penso che, oltre ad introdurre all'articolo 3 la modifica che ho già proposta, dovremmo anche modificare l'articolo 1. Nel testo si legge: « Chiunque stabilisce o esercita ecc. »; ora, è vero che chi stabilisce ha volontà di esercitare, ma, se volessimo veramente graduare la pena al reato, dovremmo dire: « Chiunque stabilisce e esercita ecc. ». Con queste due modifiche, avremmo un sistema logico di punibilità, che si presenterebbe in questo modo: la semplice detenzione di apparati radioelettrici verrebbe punita con l'ammenda da lire 5.000 a 100.000 e l'arresto fino a tre mesi; il costruttore verrebbe punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e l'arresto fino a sei mesi; infine, colui che stabilisce ed esercita, verrebbe punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e con l'arresto da tre e sei mesi. Mi pare che, così, la legge sarebbe meglio impostata.

Sulla modifica apportata dal Senato all'articolo 4, non posso essere assolutamente d'accordo. Il Senato ha sostituito la parola « multa » alla parola « ammenda » del nostro testo, dimenticando che siamo in materia di contravvenzione e non di delitto; la pena comminata per la contravvenzione è l'ammenda, non la multa. Quindi, propongo di tornare al testo da noi approvato.

Non sono neppure d'accordo sulla modifica apportata dal Senato all'articolo 7, dove è stato soppresso l'ultimo comma del testo da noi approvato, che diceva: « La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno da quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Ripeto quanto già dissi l'altra volta: dal momento che aggraviamo le pene, dobbiamo lasciare a coloro che sono in contravvenzione alle nuove disposizioni di legge un lasso di tempo maggiore di quello normale di quindici giorni perché possano chiedere la preventiva autorizzazione al competente ministero. Dal momento che si deve modificare l'articolo 4, e se, inoltre, come spero, sarete d'accordo sulla opportunità di modificare l'articolo 3, propongo di ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 7, in modo che la presente legge entri in vigore il trentesimo giorno da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato. Prima di dare

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

ad altri la parola, debbo ricordare all'onorevole relatore che il nostro regolamento ci fa obbligo di deliberare solo sulle modifiche apportate dal Senato. Infatti, l'articolo 67 del regolamento dice: « Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera di norma soltanto sulle modifiche apportate dal Senato. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato ».

Gli articoli che non hanno subito modifiche, quindi, in quanto già approvati da entrambi i rami del Parlamento, non possono essere oggetto di ulteriore deliberazione. Ora, il Senato ha modificato solo il primo capoverso dell'articolo 2, e gli articoli 4 e 7. Poiché non ha modificato l'articolo 3, noi non possiamo tornare su di esso.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Non modificando l'articolo 3, lasciamo una grave lacuna. Penso che la modifica sia possibile in base allo stesso articolo 67 del Regolamento che ammette la possibilità di nuovi emendamenti se siano in correlazione con quelli introdotti dal Senato: dal momento che il Senato ha modificato l'articolo 2, noi, per criteri logici, possiamo ritornare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. L'articolo 3 parla di semplice detenzione. La disposizione, mi sembra, intende riferirsi a coloro che detengono apparecchi radio-trasmittenti, ma non li hanno ancora posti in uso, per esempio nel caso che manchi la corrente elettrica e, quindi, la possibilità di metterli in esercizio. Giustamente il relatore osserva che chi detiene manifesta la volontà dell'uso, ma in materia penale non possiamo tener conto delle intenzioni.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Negli articoli 253 e 255 del codice postale, richiamati all'articolo 2, si parla perfino di costruzione di parti dell'apparecchio. Non è coerente che colui il quale costruisce una parte debba essere punito con una pena maggiore di quella inflitta a chi detiene l'apparecchio intero, sia pure senza possibilità di usarlo.

PRESIDENTE. Non credo che, nel caso in esame, si possa invocare la citata disposizione dell'articolo 67 del Regolamento. All'articolo 1 del disegno di legge è detto che chiunque stabilisce o esercita un impianto è punito con un'ammenda e con l'arresto da tre mesi a sei mesi; all'articolo 2, nel nostro testo, era detto che i trasgressori agli articoli 253 e 255 del codice postale

sono puniti con un'ammenda e l'arresto da tre mesi a sei mesi; all'articolo 3, non emendato, si stabilisce semplicemente un'ammenda. Il Senato non ha modificato sostanzialmente nessuno dei tre articoli; solo all'articolo 2 ha soppresso il minimo della pena. Noi potremmo invocare l'ultima disposizione dell'articolo 67 per modificare l'articolo 3 solo se l'articolo 3 prevedesse già una pena detentiva della libertà personale: in tal caso, noi potremmo modificarlo per mettere questa pena in correlazione con la modifica della pena limitativa della libertà personale introdotta dal Senato all'articolo 2. Per questa ragione, l'emendamento del relatore all'articolo 3 non può essere ammesso dalla Presidenza.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Non insisto sul mio emendamento all'articolo 3.

VERONESI. Rilevo che, all'articolo 4, oltre a sostituire « multa » ad « ammenda », il Senato ha anche modificato l'inciso, sostituendo alla dizione: « salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave » del nostro testo, l'altra: « ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato ». Secondo il testo del Senato, sembra che si applichi l'una e l'altra pena. Desidero un chiarimento in proposito.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Non vi è differenza di significato; si applica o una pena o l'altra. Una semplice contravvenzione è, come tale, punita con l'ammenda. Qualora il fatto, invece di costituire una semplice contravvenzione, costituisca un reato più grave, si punisce per quest'ultimo.

SALERNO. Relativamente alla sostituzione della parola « multa » alla parola « ammenda », trattandosi di un errore materiale, potrebbe essere corretto in sede di coordinamento. Forse, però, il Senato ha modificato di proposito. Non si può dire se si tratti di contravvenzione o di delitto. La nomenclatura determina anche la natura del reato. Forse si è voluto configurare il fatto come delitto; cioè, si è voluto considerare anche il dolo del comportamento e, quindi, tutti gli elementi costitutivi del delitto.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore. Per armonia con le altre norme del disegno di legge e con quelle del Codice postale, non possiamo parlare di delitto: il codice postale prevede in tutti i casi l'ammenda; quindi, non possiamo introdurre una modificazione per un reato piuttosto lieve.

VERONESI. All'articolo 7, nel testo del Senato, si legge che entro sei mesi dalla pub-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

blicazione della legge sarà emanato il regolamento relativo all'impianto ed esercizio di stazioni di radio amatori.

A quale disciplina ci si atterrà durante questo periodo?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore*. La finalità della legge è di colpire coloro che commettono degli abusi volendo sfuggire alle tassazioni normali di legge. Ma coloro che svolgono studi in questo campo per ragioni scientifiche o per passione non potranno essere colpiti: mancherebbe il dolo.

Dubito che possano bastare sei mesi per emanare questo regolamento, in quanto si dovranno mettere d'accordo vari ministeri; tuttavia, propongo di accettare, al primo comma dell'articolo 7, la formulazione del Senato, perché mi pare più precisa. Non insisto sulla mia proposta di ripristinare il secondo comma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche del Senato. Passiamo all'esame delle singole modifiche apportate dal Senato.

Do lettura del secondo capoverso dell'articolo 2 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« L'articolo 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice suddetto è punito — salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave — con l'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'articolo 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice suddetto è punito — ferme le diverse e maggiori pene

ove il fatto costituisca altro reato — con la multa da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata ».

Il relatore propone di sostituire alla parola « multa » la parola « ammenda ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato con la modificazione ora approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa e dell'industria e del commercio, saranno emanate, in quanto necessarie, le norme relative all'impianto ed esercizio di stazioni per radioamatori.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa e dell'industria e del commercio, sarà emanato il regolamento relativo all'impianto ed esercizio di stazioni per radioamatori, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55. (2158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al termine di effettuazione della revisione

della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55 ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Salvatore, ha facoltà di riferire.

SALVATORE, Relatore. Secondo l'articolo 297 del codice postale, le retribuzioni delle ricevitorie postali telegrafiche, con le eventuali modifiche, vengono stabilite ogni cinque anni.

L'ultima revisione avrebbe dovuto essere fatta entro il 1950, ma, per vari motivi, ciò non è stato possibile. Poiché essa si rende necessaria, sia per gli aumenti che sono stati apportati alle tariffe postali e telegrafiche, sia in rapporto alla persistente svalutazione della moneta, eccezionalmente si concede una proroga. Infatti, il presente disegno di legge autorizza l'amministrazione postale e telegrafica ad effettuare, entro l'esercizio finanziario 1951-52 e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-1955.

Prego i colleghi di approvare il disegno di legge così come ci è proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il disegno di legge consta di un articolo unico. Ne do lettura:

« In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione postale e telegrafica è autorizzata ad effettuare entro l'esercizio finanziario 1951-52 e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-1955.

La nuova tabella va approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 137 del Codice postale delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali di risparmio). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2260).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 137 del Codice postale delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali di risparmio) ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Colasanto, ha facoltà di riferire.

COLASANTO, Relatore. L'articolo 137 del codice postale, agli ultimi due comma, stabilisce un limite ai depositi fruttiferi. Questo limite era di lire 20.000, elevabile a lire 50.000 per i depositi provenienti da cittadini residenti all'estero.

Nessun limite è, invece, stabilito per i depositi ordinati dall'autorità giudiziaria nell'interesse di minori, di incapaci e di assenti.

Con decreto legge luogotenenziale del 10 agosto 1945, i suddetti limiti furono rispettivamente elevati da lire 20.000 a lire 50.000 e da lire 50.000 a lire 100.000.

Il valore attuale della moneta rende troppo bassi anche questi limiti. D'altra parte, chi vuole depositare più di lire 50.000 e non perdere gli interessi ricorre all'espediente di libretti multipli che l'attuale legge consente, non senza un'aggravio di lavoro per la amministrazione postale.

L'abolizione di ogni limite e, quindi, la soppressione degli ultimi due commi del suddetto articolo 137, risponde anche e principalmente alla necessità di favorire i depositi dei piccoli risparmiatori, per i quali l'ufficio postale serve anche da banca.

Per questi motivi, raccomando alla Commissione di approvare il disegno di legge nella formulazione presentata dal Governo.

Colgo l'occasione per far presente l'ingiustizia che commette lo Stato, e quindi la collettività nazionale, corrispondendo interessi molto limitati sui depositi postali fruttiferi. In effetti, il piccolo risparmiatore riscuote interessi modestissimi, mentre chi deposita nelle banche riscuote interessi dell'ordine di quattro, cinque volte quelli dei depositi postali. Non è giusto che siano i più poveri a finanziare le opere pubbliche.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

Per questi motivi, propongo alla approvazione della Commissione il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione della Camera dei Deputati, nell'approvare la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 137 del Codice postale per abolire ogni limite ai depositi postali fruttiferi, invita il Governo a predisporre un disegno di legge che elevi il tasso di interesse dei depositi postali, considerando la necessità sociale di favorire il piccolo risparmio e di adeguatamente compensarlo ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Effettivamente, gli interessi che vengono dati sui depositi postali sono troppo bassi e sarebbe opportuno un ritocco. Mi associo, quindi, all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Colasanto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno del relatore, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge consta di un articolo unico. Ne do lettura:

« Gli ultimi due commi dell'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, articolo modificato col decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 544, sono abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1951 ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti sull'articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ». (1314-B).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

« Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55 ». (2158).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modificazione all'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali di risparmio) ». (2260).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Cara, Caroniti, Colasanto, Cotani, Farinet, Imperiale, Jacopini, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Maniera, Mazza, Momoli, Monticelli, Nicotra Maria, Olivero, Petrucci, Sala, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Sica, Spoleti, Suraci, Tomba, Veronesi, Viale.

Sono in congedo:

Bensi, Borsellino.

La seduta termina alle 10,45.